



ROMA

10/01/2022



ENA2200000041861

IL DIRETTORE GENERALE**CIG N. 897333022C****n. 3/2022 di Rep.**

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20/1/2021;
- VISTA la Procedura per "l'autorizzazione e l'acquisizione di beni, servizi e lavori" P14.1 - rev. 5, emanata con Ordine di servizio n. 14 del 24/06/2021
- VISTA la propria determina n. 125 del 28.10.2021, con la quale è stato autorizzato l'avvio del procedimento per l'affidamento delle seguenti coperture assicurative annuali: i) Polizza cumulativa infortuni professionali ed extraprofessionali per tutto il personale della Fondazione per un importo lordo massimo di euro 35.000,00, ii) Polizza Responsabilità civile per l'area professionale Architetti e Geometri per un importo lordo massimo di euro 8.0000,00, iii) Polizza Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente in favore dei dirigenti della Fondazione Enasarco per un importo lordo massimo di euro 18.000,00, nominando quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art 31 del d.lgs. 50/ 2016, la funzionaria del Servizio Bilancio - Ufficio Gare e Contratti, Chiara Coppi;
- PRESO ATTO che non è stato approvato il bilancio previsionale 2022 né è stata deliberata l'apertura dell'esercizio provvisorio ai sensi dell'art. 18 Regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione;
- VISTO l'art. 18 ("*Esercizio provvisorio*") del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità della Fondazione approvato con delibere del Consiglio di Amministrazione del 10 giugno 2004 n. 41 e 24 febbraio 2005 n. 9 (quest'ultima per recepire le indicazioni contenute nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 14/4PP/30192 del 3/1/2005): "1. Se il budget non è approvato nei termini, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare l'esercizio provvisorio, per un periodo fino a quattro mesi. 2. In caso di esercizio provvisorio, la Fondazione può disporre spese per un importo non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle appostazioni previste nell'ultimo bilancio consuntivo o budget approvato; tale limite non si applica agli atti di carattere istituzionale, agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi";
- PRESO ATTO che il Collegio dei Sindaci con verbale n. 176 della riunione del 9 dicembre 2021, avendo constatato l'assenza nel Regolamento di amministrazione e contabilità di una disciplina specifica per la gestione provvisoria della Fondazione, ha ritenuto doversi applicare per analogia le regole della gestione provvisoria dettate dall'art. 23 DPR 27 febbraio 2003 n. 97 ("*Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*");

PRESO ATTO

che l'art. 23 DPR n. 97/2003 dispone quanto segue: "1. *Nei casi in cui l'approvazione del bilancio di previsione è demandata all'amministrazione vigilante e detta approvazione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, l'amministrazione vigilante può autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio del bilancio deliberato dall'ente, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti previsti da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi.* 2. *In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente deliberato o non sia intervenuta, entro il 31 dicembre, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio, è consentita la gestione provvisoria ed in tal caso si applica la disciplina di cui al comma 1, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato*";

VISTO

il vigente CCNL 2019-2021 per il personale dirigente degli Enti Previdenziali Privati e in particolare: (i) l'art. 10, commi 10, 11, 12, che dispone quanto segue: "*L'ente provvederà a stipulare, nell'interesse del Dirigente, una polizza che assicuri, in caso di morte e di invalidità permanente tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro anche per cause diverse dall'infortunio avvenuto in occasione di lavoro e da malattia professionale, una somma commisurata ad un numero di annualità RAL del Dirigente definito nella contrattazione integrativa di secondo livello, ovvero di contrattazione individuale, comunque non inferiore a 4 annualità ed euro 350.000. In caso di invalidità permanente parziale la polizza assicurerà una somma che, riferita all'importo di capitale assicurato di cui al comma precedente, sia proporzionale al grado di invalidità determinato secondo il formulario in uso. In caso di morte del Dirigente, l'Ente corrisponderà agli aventi diritto, oltre all'indennità sostitutiva di preavviso, il trattamento di fine rapporto indipendentemente da quanto possa loro spettare a titolo integrativo per fondo di previdenza, per coperture assicurative e per ogni altra causa*" (POLIZZA MORTE/INVALIDITA'), (ii) l'art. 1, comma 3, ai sensi del quale "*le disposizioni contrattuali rimangono interamente in vigore per il primo anno successivo alla scadenza*";

VISTI

il vigente CCNL per il personale non dirigente degli Enti Previdenziali Privati e il Contratto integrativo aziendale, in particolare: (i) l'art. 24 del CIA che dispone quanto segue: "*le parti confermano la volontà di mantenere una polizza sanitaria integrativa per il personale non dirigente con onere ad intero carico della Fondazione. La copertura si intende anche per infortuni extra professionali*" (POLIZZA INFORTUNI LAVORATORI), (ii) l'art. 44 del CCNL – Declaratorie – Area Professionale del CCNL ADEPP personale non dirigente che dispone quanto segue "*gli Enti assumono le necessarie iniziative per la copertura delle responsabilità civile verso terzi, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave, da estendere ai dipendenti che sono inquadrati nell'area professionale*" (POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE ARCHITETTI E GEOMETRI), (iii) l'art. 1, comma 5, ai sensi del quale "*le disposizioni contrattuali rimangono interamente in vigore per il primo anno successivo alla scadenza*"

VISTA

la memoria congiunta del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti e del Servizio Risorse Umane, prot. ENA21_296447I del 22/12/2021;

PRESO ATTO

che al momento è possibile proseguire l'iter autorizzativo relativo alla sola polizza temporanea caso morte e invalidità permanente a favore dei

- dirigenti, essendo tuttora in corso gli approfondimenti necessari per l'affidamento della polizza cumulativa per infortuni professionali ed extraprofessionali dei lavoratori e non essendo pervenuta alcuna quotazione per la polizza di responsabilità civile per architetti e geometri;
- CONSIDERATO che la polizza temporanea caso morte è indispensabile i) per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 10 del CCNL del personale dirigente; ii) la copertura assicurativa risulta su base annua, pertanto l'impegno contrattuale ed il relativo pagamento non risultano frazionabili, ma devono essere contrattualmente corrisposte all'inizio dell'anno;
- PRESO ATTO che i competenti servizio Bilancio e Risorse Umane hanno attestato che la spesa per la sottoscrizione del premio assicurativo sopra indicato rientra tra le spese correnti indicate nel budget previsionale 2021 nonché tra le "spese obbligatorie e non suscettibili di impegno e pagamento frazionabili in dodicesimi", cosicché sussistono i presupposti normativi per procedere al relativo impegno secondo le regole della gestione provvisoria di cui all'art. 23 DPR n. 97/2003;
- CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento ammonta ad euro 17.973,23 onnicomprensivi e può essere imputato al conto co.ge. n. 41000235 per l'esercizio 2022 che presenta uno stanziamento complessivo, corrispondente a quello del budget 2021 pari ad euro 750.000,00
- VISTA la nota dell'Ufficio Controllo di Conformità, prot. ENA21_293241I del 17/12/2021, contenente parere positivo per l'affidamento del servizio di cui trattasi;
- PRESO ATTO che gli Uffici competenti non hanno segnalato alcuna ragione legittima, procedurale o sostanziale, per non procedere in autotutela all'affidamento del servizio di cui trattasi;
- PRESO ATTO che successivamente all'aggiudicazione della gara di appalto sarà necessaria la sottoscrizione della polizza assicurativa da parte del Legale rappresentante della Fondazione affinché si possa impegnare contrattualmente la Fondazione nei confronti dell'aggiudicatario;

DETERMINA

per le ragioni in premessa indicate:

- A. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/20161 e s.m.i., la copertura assicurativa "Temporanea Caso Morte e Invalidità Permanente in favore dei Dirigenti" (CIG:897333022C) alla Società Reale Mutua di Assicurazione, con sede in Torino - Via corte d'appello,11 (C.F.:00875360018 e P.IVA 11998320011), per 12 mesi a decorrere dal 31.12.2021, per un premio annuo lordo pari ad euro 17.973,23.
- B. la spesa complessiva di € 17.973,23 sarà imputata al conto co.ge. 41000235 dell'esercizio 2022.
- C. la presente determinazione sarà immediatamente inviata al Collegio dei Sindaci a cura della Segreteria degli Organi Collegiali e sarà posta in esecuzione dagli uffici non prima di 15 giorni e sempre che non siano pervenuti nel frattempo rilievi dell'Organo di controllo

con conseguente necessità di modificazione. Successivamente, la polizza assicurativa sarà trasmesso al Legale Rappresentante della Fondazione per la sottoscrizione necessaria per impegnare la Fondazione nei confronti della controparte contrattuale.

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO
Carolina Farina



CAROLINA
FARINA
10.01.2022
14:51:38 UTC

IL DIRETTORE GENERALE
Carlo Bravi



Carlo Bravi
10.01.2022
15:09:53
GMT+00:00